



**Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio  
– Ufficio procedimenti disciplinari**

### **Il Direttore Generale**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTA** la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 14 contenente disposizioni in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”* e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti contenenti disposizioni sul lavoro agile applicabili anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

**VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante *“Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”* e, in particolare, l’articolo 22 che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017 con il quale, in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali;

**VISTO** il proprio precedente decreto n. 97 del 25 marzo 2019 che disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 87 relativo alle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali;

**VISTO** il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, l'articolo 263 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile;

**VISTA** la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il Protocollo quadro *“Rientro in sicurezza”* sottoscritto nella medesima data;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020;

**VISTO** l'accordo del 30 luglio 2020 sulle *“Linee guida per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

**VISTO** il proprio decreto n.61 del 13 marzo 2020, come modificato dal successivo decreto n.71 del 27 marzo 2020, di individuazione, ai sensi delle disposizioni nazionali e interne sopra citate, le attività indifferibili da rendere in presenza, di competenza di questa Direzione generale;

**VISTO** il decreto del Segretario generale n. 120 del 7 agosto 2020;

**VISTO** il proprio decreto n. 188 del 15 settembre 2020 di attuazione del citato decreto per la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

**VISTO** il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga*

*della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 che, nel recare misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, all'articolo 3, comma 3, prevede che nelle pubbliche amministrazioni sia incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34;

**VISTO** il decreto del Segretario generale n.142 del 16 ottobre 2020 di incentivazione del lavoro agile, in attuazione all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;

**VISTO** il decreto del Segretario generale n.143 del 16 ottobre 2020, con il quale è stato incentivato il lavoro agile, in attuazione all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 e nelle more dell'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione ivi previsti;

**VISTO** il proprio precedente decreto n.221 del 16 ottobre 2020, con il quale è stata data applicazione, nell'ambito della Direzione generale, al citato decreto del Segretario generale n. 143;

**VISTO** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, con il quale sono state individuate modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine di assicurare l'applicazione del lavoro agile;

**VISTO** il decreto del Segretario generale n.146 del 26 ottobre 2020 diretto ad incentivare il lavoro agile, anche oltre i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del proprio decreto n.143 del 16 ottobre 2020, in attuazione delle recenti disposizioni normative adottate in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

**VISTO** il proprio precedente decreto n. 226 del 28 ottobre 2020, con il quale è stata data applicazione, nell'ambito della Direzione generale, al citato decreto del Segretario generale n. 146;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 2020 ed, in particolare, l'articolo 3, comma 4, lettera i), in base alla quale i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

**VISTO** il decreto del Segretario generale n. 167 del 24 novembre 2020 con il quale, in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 2020, sono state prorogate le disposizioni del decreto del Segretario generale n.146 del 26 ottobre 2020 per il medesimo periodo di efficacia del predetto DPCM;

**VISTO** il proprio precedente decreto n. 268 del 25 novembre 2020, con il quale è stata data applicazione, nell'ambito della Direzione generale, al citato decreto del Segretario generale n. 167;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2020 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 3, secondo cui, in continuità con il citato DPCM 3 novembre 2020, le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato;

**VISTO** il decreto del Segretario generale n.176 del 7 dicembre 2020 di proroga delle disposizioni del decreto n.146 del 26 ottobre 2020 per il medesimo periodo di efficacia del DPCM 3 dicembre 2020;

**RITENUTO** di dare attuazione al citato decreto del Segretario generale n. 176 del 2020 per i dipendenti della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Misure in materia di lavoro agile in forma semplificata)*

1. L'art. 2, comma 3, del decreto direttoriale n.226 del 28 ottobre 2020 è sostituito dal seguente:  
"Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i dirigenti programmano, organizzano e concordano con i propri collaboratori le attività che richiedano la presenza in sede, limitando la compresenza nella medesima giornata lavorativa in modo tale da assicurare la presenza di non più di un dipendente per ciascuna stanza e comunque limitando l'attività in sede a quella strettamente necessaria per evitare l'interruzione del servizio. In ogni caso, l'attività in presenza non può svolgersi, per ciascun dipendente, per più di due giorni nella settimana lavorativa o, per i dipendenti impegnati in attività che devono essere svolte in presenza, come individuate dal presente decreto, per più di tre giorni a settimana. Nell'esercizio della programmazione i dirigenti privilegiano, per lo svolgimento dell'attività in presenza, il personale che ne faccia volontariamente richiesta."
2. In applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2020 e del Decreto del Segretario generale n.176 del 7 dicembre 2020, l'efficacia delle disposizioni del decreto n.268 del 25 novembre 2020 della Direzione generale per le politiche del personale,

l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari, con le integrazioni di cui al presente decreto, è prorogata fino al 15 gennaio 2021.

3. Il presente provvedimento è portato a conoscenza di tutti i dipendenti della Direzione generale e pubblicato sulla intranet istituzionale.

Roma, 9 dicembre 2020

Stefania Cresti